



Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)

Sindaco

Ordinanza n. 106 del 3 agosto 2011 prot. N ° 23121/2011

	Organo proponente	Data di emissione
Ordinanza	Sindaco	3 agosto 2011

Oggetto: Divieto di consumo echinodermi (ricci di mare), frutti di mare (molluschi bivalvi e gasteropoli) e crostacei (granchi), raccolti anche a livello amatoriale per autoconsumo sui siti rocciosi delle località Punta Pennata e Miseno Faro, in prossimità della costa e posti a meno di 100 metri da questa.

IL SINDACO

Vista

la nota del settore Veterinario A.G.CAssistenza Sanitaria della Regione Campania n. 579320 del 05/7/2011, assunta al prot. Gen. Il 25/07/2011, avente ad oggetto: "Presenza di tossine prodotte da *Ostreopsis ovata* in organismi marini prelevati in taluni siti della Campania. Comune di Bacoli (NA)";

Considerato

che esami effettuati su campioni di organismi marini (mitili) prelevati nelle acque antistanti la costa del ns. Comune, in località Punta Pennata, in applicazione del Piano di monitoraggio approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2106 del 31/12/2008 (BURC n. 7 del 02/02/2009)"hanno evidenziato la presenza di biotossina prodotta presumibilmente dall'*Ostreopsis ovata*, microalga tossica rilevata nelle acque antistanti i diversi tratti del litorale campano"

Considerato

altresì, che si è evidenziato che anche, in località Miseno Faro, il numero di cellule di *Ostreopsis ovata* rilevato sulle macroalghe è estremamente elevato ed è al disopra dei valori previsti dal Piano tanto da richiedere l'attivazione delle fasi nelle quali sono previste misure restrittive legate al consumo e alla pesca a tutela della salute pubblica;

Ravvisata

la necessità di adottare misure a tutela della salute pubblica quali il divieto di pesca e di consumo echinodermi (ricci di mare), frutti di mare (molluschi bivalvi e gasteropoli) e crostacei (granchi), raccolti anche a livello amatoriale per autoconsumo sui siti rocciosi delle località Punta Pennata e Miseno Faro, in prossimità della costa e posti a meno di 100 metri da questa, ed effettuare correttamente la comunicazione del rischio;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;

Vista la Legge 833/78

Vista la legge 689/81

Visto lo Statuto comunale

ORDINA

A tutela della salute pubblica:

Il divieto di pesca e di consumo echinodermi (ricci di mare), frutti di mare (molluschi bivalvi e gasteropoli) e crostacei (granchi), raccolti anche a livello amatoriale per autoconsumo sui siti rocciosi delle località Punta Pennata e Miseno Faro, in prossimità della costa e posti a meno di 100 metri da questa;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota:

- a mezzo inserimento nell'Albo Pretorio Elettronico all'indirizzo www.comune.bacoli.na.it ;
- con avviso pubblico da affiggere su tutto il territorio comunale;
- nella sezione " News " del sito istituzionale dell'Ente;

Che sia rimessa:

- Alla Prefettura di Napoli;
- Ai Carabinieri di Bacoli;
- Al Comando di P.M. per l'attività di controllo in ordine all'ottemperanza della stessa applicando le sanzioni di legge.
- All' A.G.C. Assistenza Sanitaria Settore Veterinario della Regione Campania Centro Direzionale Isola C3 80143 Napoli
- All'ASL Na2 Nord – Polizia Sanitaria – Nucleo Igiene Pubblica – Distretto 54 – Via Tito Livio, 14 80072 Pozzuoli, per opportuna conoscenza.

Il Sindaco
dr. Ermanno SCHIANO